



CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL “CENTRO MILANO DONNA” DEL MUNICIPIO 2 PRESSO L’IMMOBILE DI VIA PADOVA 118, MILANO.  
CUP B49I25003130004..

L’anno 2025 (duemilaventicinque), nel mese di dicembre,

TRA

il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala 3, 20122 Milano, P.I. 01199250158, rappresentato dal Direttore Operativo dell’Area Municipi – Ambito di Coordinamento 1, Municipio 2, Dott. Giovanni Campana (di seguito per brevità “l’Amministrazione”), il quale agisce in forza dell’Art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 71 – 1° comma lettera D del vigente Statuto del Comune di Milano, nonché del provvedimento sindacale Prot. n. 67681.I del 04/02/2022;

E

L’Associazione/ATI \_\_\_\_\_ (da qui innanzi Coprogettante) con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita I.V.A. \_\_\_\_\_, rappresentata dal/la Sig./ra \_\_\_\_\_ in qualità di presidente e legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 sono state approvate le Linee Guida sul rapporto tra P.A. ed Enti del Terzo Settore (ETS);
- con deliberazione GC n.608/2023 la Giunta Comunale ha aggiornato le linee guida precedentemente impartite con deliberazione di Giunta Comunale n. 1315/2017;
- con deliberazione GM n. 148/2025, la Giunta del Municipio 2 ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la realizzazione del Centro Milano Donna nel Municipio 2 per l’anno 2026 e ha dato mandato agli uffici amministrativi del Municipio 2 di adottare i provvedimenti conseguenti e necessari per procedere all’individuazione del soggetto quale partner del Municipio 2 nella co-progettazione e co-gestione delle attività del “Centro Milano Donna”;
- con deliberazione CM n. 16/2025, il Consiglio del Municipio 2 ha individuato lo spazio denominato ex casa del custode, in via Padova 118, quale sede del Centro Milano Donna del Municipio 2;
- con determinazione dirigenziale n. 10643 del 21/11/2025 del Direttore dell’Area Municipi, Ambito di Coordinamento 1, Municipio 2, è stata approvata la pubblicazione di avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e co-gestione delle attività del “Centro Milano Donna” presso l’immobile di via Padova 118 del Municipio 2, Milano;



- con determinazione dirigenziale n. \_\_del \_\_\_\_\_ del Direttore dell'Area Municipi, Ambito di Coordinamento 1, Municipio 2, è stata approvata la graduatoria e individuato il soggetto coprogettante, nell'Associazione/ATI\_\_\_\_\_

### TUTTO CIÒ PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - (OGGETTO)

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività del Centro Milano del Municipio 2 indicato in premessa.

#### ART. 2 - (DURATA)

La presente convenzione ha validità a far tempo dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026.

#### ART. 3 - (FINALITÀ, AZIONI PROGETTUALI E PERSONALE)

Per le finalità, le azioni progettuali e il personale impiegato, si richiama espressamente a quanto dettagliatamente indicato nel progetto presentato e nel verbale di coprogettazione, allegati alla presente convenzione che qui si intendono integralmente richiamati.

Resta salva la possibilità di riattivare il Tavolo di coprogettazione in caso di necessità o anche di opportunità, per procedere all'integrazione e/o alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni.

#### ART. 4 - (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Il Coprogettante si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico e nel verbale del tavolo di co-progettazione, stilato in armonia con le finalità dell'Amministrazione, descritte all'art.1 dell'Avviso pubblico correlato alla presente convenzione. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dal Municipio 2;
2. attuare gli interventi previsti secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione;
3. rapportarsi al Referente Istituzionale dell'Amministrazione, di cui al successivo art. 5, per i necessari e opportuni raccordi;
4. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica professione;
5. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
6. individuare il responsabile del progetto definendone compiti e funzioni



come previsto dal successivo art. 5;

7. consegnare al Municipio 2 le schede di monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza di cui all' art. 6;
8. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;
9. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;
10. tenere il registro delle presenze del personale dipendente, nonché dei soggetti destinatari dell'iniziativa;
11. precisare l'orario di espletamento delle attività e tenere un registro tramite opportuni *time-sheet*;
12. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 6;
13. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 22. Tutte le parti devono agire nel rispetto di quanto riportato all'art. 3 della presente convenzione.

#### ART. 5 - (REFERENTI DEL PROGETTO)

Il referente dell'Amministrazione per la realizzazione complessiva del progetto è il responsabile dell'Unità Servizi del Municipio 2. Il referente del Coprogettante è \_\_\_\_\_.

#### ART. 6 - (MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E DIVULGAZIONE)

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, in particolare il Coprogettante provvederà:

a consegnare, con cadenza trimestrale (vedi dettaglio scadenze all'art. 9) all'Amministrazione, le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile;

a incontrare, con cadenza trimestrale, anche in modalità da remoto, il referente dell'Amministrazione di cui al precedente art. 5 e suoi eventuali collaboratori, per una verifica periodica;

a effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzii il raggiungimento dei risultati, da consegnare all'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto. Il Coprogettante si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta. Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Municipio 2 ed espressamente concordata con lo stesso.

#### ART. 7 - (INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE) -

L'Organizzazione Contraente si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 4 nonché al rispetto dei tempi indicati per gli obblighi di cui all' art. 6 della presente convenzione. In caso di



mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, l'Unità Servizi Municipio 2 si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 10% e il 30% della quota rendicontata in ritardo, come previsto dal successivo art.12.

#### ART. 8 - (ASSICURAZIONE) -

L'Organizzazione Contraente si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al progetto in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi: 1. infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto; 2. danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione; 3. danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Organizzazione Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le azioni del progetto Centro Milano Donna del Municipio 2, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

#### ART. 9 - (CORRISPETTIVI) -

L'erogazione del corrispettivo avverrà ad attività concluse - trimestre per trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre dell'anno 2026) previa presentazione, a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, di: 1. rendicontazione di monitoraggio tecnico; 2. rendicontazione contabile analitica; 3. pezze giustificative delle spese. Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono essere attinenti alle voci contemplate nel Progetto Tecnico. I documenti contabili devono recare il timbro del soggetto beneficiario con indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto e devono essere quietanzati. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la descrizione della spesa e la sua destinazione. L'Unità Servizi Municipio 2 procederà alla verifica della correttezza e congruenza della documentazione trasmessa e potrà richiedere all'Organizzazione Contraente ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente svolte. L'Organizzazione Contraente si obbliga ad esibire la documentazione richiesta. A completamento di tale verifica l'ufficio competente dell'Unità Servizi Municipio 2 trasmetterà un apposito documento attestante l'importo effettivamente dovuto all'Organizzazione Contraente per il trimestre di riferimento, con la richiesta di trasmettere la nota di debito in formato elettronico per il pagamento. Il pagamento dell'ultima nota di debito del progetto avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto. Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72", in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi. Le note di debito dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano - Unità Servizi Municipio 2 - viale Zara n. 100 - C.F./ P.IVA: 01199250158 - Codice Univoco Ufficio (T6W5WE). Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: 1. oggetto della convenzione; 2. numero CUP (B49I23001750004); 3.



data della convenzione stipulata; 4. importo complessivo; 5. periodo di competenza; 6. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136; 7. ogni altra indicazione utile. Il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Comune di Milano. In caso di esposizione della spesa irregolare, o in caso di altre irregolarità (es. indisponibilità o irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva) il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Unità Servizi Municipio 2. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192. Dalla quota di contributo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 12.

#### ART. 10 - (RESPONSABILITÀ) -

L'Organizzazione Contraente è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'attuazione delle azioni di cui all'art. 3, come meglio definite nell'allegato Progetto Tecnico, e dell'esatto adempimento degli altri obblighi disciplinati dalla presente convenzione. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Organizzazione Contraente di mantenere il Municipio 2 sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - (INADEMPIENZE) - In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione l'Unità Servizi Municipio 2, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste dal successivo art. 12, si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

#### ART. 12 - (PENALI) -

L'Unità Servizi Municipio 2, a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6, applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sul contributo dovuto. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della convenzione. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Organizzazione Contraente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Unità Servizi Municipio 2. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Unità Servizi Municipio 2 procederà all'applicazione delle sopraccitate penali. È fatto salvo il diritto dell'Unità Servizi Municipio 2 al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### ART. 13 - (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) -

La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 159/2011.



#### ART. 14 - (RISOLUZIONE) -

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato dell'Unità Servizi Municipio 2 qualora la co-progettazione dovesse avere esiti, a giudizio motivato dall'Unità stessa, non soddisfacenti. Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, l'Unità Servizi Municipio 2 ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi: 1. qualora l'Organizzazione Contraente interrompa le attività senza giustificato motivo; 2. violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari; 3 nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3, comma 8, Legge 136/2010; 4. la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci. La risoluzione della convenzione è notificata all'Organizzazione Contraente a mezzo PEC. Alla scadenza naturale, l'Unità Servizi Municipio 2 potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare attraverso proroga la co- progettazione con specifico provvedimento alle condizioni di legge. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della convenzione. Nel caso in cui, al termine della convenzione, l'Unità Servizi Municipio 2 non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione di co-progettazione, potrà prorogare la progettualità con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione scaduta, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

#### Art. 15 - (FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI) -

Il fallimento del Coprogettante comporta lo scioglimento *ope legis* della presente convenzione, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del R.D. n. 267/42 e s.m.i.. Qualora il Coprogettante sia una ATS/ATI, in caso di fallimento dell'organizzazione capofila, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra organizzazione del gruppo o altro ETS, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione. In caso di fallimento di un'organizzazione mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del progetto direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.

#### Art. 16 - (DIVIETO DI CESSIONE) -

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

#### Art. 17 - (MODIFICA ASSETTI) -

Il Coprogettante è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### Art. 18 - (TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E OSSERVANZA NORMATIVA) -

Il Coprogettante si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della Legge n. 136/2010 e s.m.i..



Il Coprogettante si impegna in ogni caso all'osservanza di tutta la normativa vigente, anche se emanata in corso della presente convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza della stessa.

**Art. 19 - (RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI) -**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa in materia di erogazione di servizi e di coprogettazione.

**Art. 20 - (SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE) -**

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Coprogettante. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

**Art. 21 - (FORO COMPETENTE) -**

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Art. 22 - (TRATTAMENTO DATI PERSONALI) -**

Il Coprogettante dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale e sovranazionale per la protezione dei dati (GDPR e ogni altra norma in materia) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali sub-responsabili, e si obbliga a rispettarla anche qualora dovesse entrare in vigore o venire aggiornata successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'Amministrazione  
Il Direttore Operativo dell'Area Municipi  
Ambito di Coordinamento 1 - Municipio 2  
Giovanni Campana

Per il Concessionario  
Associazione/Capofila dell'ATI  
-----  
Il legale rappresentante  
-----